

COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) — IGIENE E SANITÀ PUBBLICA (XIV)

4.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE

ROLAND RIZ

INDI

DEL VICEPRESIDENTE DELLA XIV COMMISSIONE

FRANCESCO LUSSIGNOLI

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Discussione e rinvio):

Senatori OSSICINI ed altri; FILETTI ed altri; GROSSI ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (*Approvate, in un testo unificato, dal Senato*) (2976);

ARMELLIN ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (198);

FINCATO ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (866);

POGGIOLINI ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (2387) 3

RIZ ROLAND, *Presidente della IV Commissione* 3

LUSSIGNOLI FRANCESCO, *Presidente della XIV Commissione* 13

ARMELLIN LINO, *Relatore per la XIV Commissione* 7

BOCHICCHIO SCHELOTTO GIOVANNA, *Relatore per la IV Commissione* 3

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI, *Segretario della IV Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione della proposta di legge senatori Ossicini ed altri; Filetti ed altri; Grossi ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (Approvate, in un testo unificato, dal Senato) (2976); Armellin ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (198); Fincato ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (866); Poggiolini ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (2387).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Ossicini, Vassalli, Volponi, Bompiani, Pinto Biagio, Saporito, Sclavi, Gozzini, Napoleoni e Garibaldi; Filetti, Crollanza, Biglia, Finestra, Franco, Giangregorio, Gradari, La Russa, Marchio, Mitrotti, Moltisanti, Monaco, Pirolo, Pisanò, Pistolese, Pozzo, Rastrelli e Romualdi; Grossi, Berlinguer, Ricci, Imbriaco, Rossanda, Meriggi, Salvato, Cali, Bellafore, Ranalli e Botti: « Ordinamento della professione di psicologo », già approvate, in un testo unificato, dal Senato nella seduta del 20 giugno 1985 e dei deputati Armellin, La Ganga, Lussignoli, Quarenghi, Caccia, Zoppi, Patria, Casini Pierferdinando, Savio, Saretta, Balestracci, Bambi, Bianchi Fortunato, Bonferoni, Carlotto, Carrus, Casati, Coloni, Falcier, Ferrari Silvestro, Fiori, Foschi, Garavaglia, Ianniello, La Penna, Malvestio, Mancini Vincenzo, Meleleo, Memmi, Micheli, Monfredi, Mongiello, Nenna D'Antonio, Nicotra, Orsenigo, Pasqualin, Perugini, Portatadino, Quietì, Rabino, Ricciuti, Righi, Rinaldi, Rocelli, Russo Ferdinando,

Russo Giuseppe, Russo Raffaele, Russo Vincenzo, Scaiola, Senaldi, Silvestri, Sinesio, Stegagnini, Urso, Viscardi, Zambon e Zuech: « Ordinamento della professione di psicologo »; Fincato, Sacconi, Artioli, Piro, Dell'Unto, Felisetti, Alagna, Mundo, Romano, Testa, Casalnuovo, Cresco, Scaglione, Seppia, De Carli e La Ganga: « Ordinamento della professione di psicologo »; Poggiolini, Barontini, Castagnetti, Da Mommio e Monducci: « Ordinamento della professione di psicologo ».

L'onorevole Bochicchio Schelotto, relatore per la IV Commissione, e l'onorevole Armellin, relatore per la XIV Commissione, hanno facoltà di svolgere le relazioni.

GIOVANNA BOCHICCHIO SCHELOTTO, *Relatore per la IV Commissione*. Devo esprimere innanzitutto il mio compiacimento ai presidenti delle Commissioni Giustizia e Sanità per la rapidità con la quale questi provvedimenti sono stati posti all'ordine del giorno. Fuori di qui tale compiacimento può addirittura apparire ironico, ma per chi conosce i tempi « tecnici » del Parlamento - basti pensare che la legge in questione ci è stata trasmessa dal Senato poco prima dell'estate e che vi è stata l'interruzione per le ferie estive e la sessione di bilancio - si può constatare che la Camera dei deputati non è rimasta a lungo insensibile al « grido di dolore » proveniente dagli psicologi.

Questo « grido di dolore » dura ormai da ben sedici anni: per tre volte il Senato ci ha inviato un provvedimento legislativo e per tre volte non è stato possibile esaminarlo per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Questi lunghi anni di attesa e di frustrazione da parte degli psicologi hanno, però, almeno consentito una maggiore attenzione nei confronti della validità dell'iter degli studi: a giugno 1985, infatti,

IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-SANITÀ) — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1986

si è varato un importante provvedimento concernente la ristrutturazione del corso di laurea in psicologia per mezzo di un decreto che non solo porta da quattro a cinque anni la durata di tale corso di laurea, ma prevede anche una formulazione più adeguata e più professionalizzata degli indirizzi formativi, tra i quali uno specificamente in psicologia clinica. Questo consente oggi agli psicologi di richiedere con più titoli e con maggior sicurezza il riconoscimento giuridico della propria professionalità.

A tale proposito, non possiamo nasconderci tutte le perplessità che in Commissione Giustizia vengono legittimamente avanzate ogni volta che si affronta settorialmente il problema di questo o quell'ordine professionale. Tali perplessità si sono puntualmente presentate nel corso di una seduta nella quale si discuteva dell'ordinamento professionale degli urbanisti ed in quell'occasione la Commissione ha chiesto al Governo una seria documentazione sullo stato attuale delle professioni in Italia e sui relativi ordinamenti. Tuttavia, pur tenendo presente la complessità della situazione ordinistica, non è più possibile penalizzare un'intera categoria di professionisti, facendo pagare loro il ritardo con cui è stata impostata la questione dell'adeguamento ai principi costituzionali delle varie professioni.

La professione di psicologo è più che « matura » per ottenere un legittimo, ancorché tardivo, riconoscimento. È urgente porre un termine ai ritardi, alle ambiguità ed alle contraddizioni che hanno caratterizzato, dentro e fuori il Parlamento, il tormentato affermarsi della psicologia come scienza dotata di una propria autonomia, di un proprio determinante ruolo sociale, di un proprio spessore storico e culturale.

Già all'inizio del secolo la psicologia italiana, sia pure coltivata da pochi volenterosi ed illuminati accademici, reggeva benissimo il confronto con le analoghe esperienze portate avanti in altri paesi. Ma, proprio nel periodo in cui in altre nazioni la psicologia usciva dalle angustie dei laboratori per confrontarsi con la realtà

esterna e per misurarsi con le aspettative che le nuove esigenze sociali ponevano ad una nuova scienza, in Italia essa subiva una grave battuta d'arresto. La prevalenza culturale dell'idealismo da una parte ed il fascismo dall'altra finirono, infatti, con l'arrestare i primi tentativi di decollo della psicologia.

Con la fine della seconda guerra mondiale, le condizioni storiche parvero diventare più favorevoli ed adeguate ad un diverso sviluppo della psicologia, ma, per una serie di ragioni economiche e culturali, l'ondata contestativa della fine degli anni sessanta sorprese questa scienza in uno stato di grave arretratezza, sia scientifica sia organizzativa.

Alla base dello scarso contributo offerto dalla psicologia allo sviluppo sociale del paese vi è la carenza delle strutture formative; l'inerzia e l'ambiguità assunte dal mondo accademico tra gli anni cinquanta e gli anni settanta si stanno scontando ancor oggi e sono alla base della confusione e delle incertezze che hanno caratterizzato l'iter di questo provvedimento.

Passando ora alle tre proposte di legge in esame, va precisato che il testo del Senato è il risultato di un grande sforzo di comprensione e di sintesi della vasta problematica che i colleghi senatori si sono trovati ad affrontare. Va anche detto che, dopo un lungo lavoro, il provvedimento è stato approvato all'unanimità. Ritengo opportuno e metodologicamente più valido riferirmi al testo del Senato come base conoscitiva, sottolineando di volta in volta le differenze e gli eventuali contrasti - ove esistano - con le due proposte di legge oggetto del nostro esame.

Il punto di equilibrio raggiunto al Senato è stato sostenuto dall'esigenza, largamente condivisa, di prevedere la tutela degli utenti di fronte al fenomeno delle cosiddette « psicoterapie selvagge ».

Il primo punto da esaminare mi pare sia quello relativo alla definizione della professione di psicologo. Si tratta di una definizione sostanzialmente simile in tutti e tre i testi e sufficientemente ampia da garantire le principali esplicazioni della professionalità di psicologo. Essa è conte-

nuta nell'articolo 1 del testo varato dal Senato e negli articoli 4 delle proposte di legge Armellin e Poggiolini. Nel provvedimento che ha come primo firmatario il collega Armellin, laddove sono precisati i compiti dello psicologo, vengono indicate anche le modalità d'esercizio dell'attività psicoterapeutica e della formazione richiesta per esercitarla.

L'articolo 2 introduce l'esame di Stato per gli psicologi ed indica i requisiti richiesti per l'ammissione a tale esame. Il provvedimento approvato dal Senato e la proposta di legge Armellin ed altri stabiliscono in via definitiva che, per fare gli psicologi, bisogna essere psicologi. L'affermazione sembra lapalissiana, ma non lo è se si tiene conto del fatto che, fino ad oggi, si poteva accedere a tale professione con qualsiasi laurea.

Prima del 1971, infatti, anno in cui iniziarono i corsi di laurea in psicologia, esistevano già gli psicologi provenienti da specializzazioni biennali o triennali, dopo aver conseguito un qualsiasi diploma di laurea.

Quindi, la formazione dello psicologo, in molti casi, si esauriva in questi due o tre anni, quale che fosse la provenienza culturale dei laureati. Anche dopo il 1971, in assenza di leggi che regolassero il settore, hanno continuato ad esistere i due canali formativi, quello della laurea e quello della specializzazione: una situazione anomala, pertanto, giustificata - tra l'altro - dalle difficoltà ad accedere alle due uniche sedi dei corsi di laurea. Nella situazione attuale - però - questo dualismo ha accentuato la confusione e non ha migliorato certamente la professionalità.

Di diverso avviso sembra essere l'onorevole Poggiolini, la cui proposta di legge prevede, al contrario, e non in via transitoria, che l'accesso all'esame di Stato sia consentito anche agli specializzati.

I progetti di legge sono, inoltre, concordi sulla necessità che venga prodotta da parte del candidato l'attestazione di un tirocinio pratico. Sulle modalità di questo tirocinio le proposte di legge nn. 2976 e 198 prevedono che interven-

ga il Ministero della pubblica istruzione con apposito decreto, mentre la proposta di legge n. 2387 prevede, all'articolo 3, la durata di un anno e le sedi pubbliche o private per il tirocinio, purché queste ultime siano riconosciute idonee con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Un altro punto molto importante delle proposte in esame (mi riferisco, in particolare, all'articolo 7 della proposta di legge n. 2976, all'articolo 9 della proposta n. 2387 nonché all'articolo 7 della proposta n. 198) è quello relativo all'istituzione dell'ordine professionale. Il provvedimento di legge approvato dal Senato introduce una struttura regionale o provinciale (Trento e Bolzano) dell'ordine, che sembra rispondere ad una maggiore rappresentatività rispetto agli ordini di tipo tradizionale. Le proposte della Camera fanno riferimento, invece, ad una struttura nazionale. Il punto nodale, tuttavia, dell'intera discussione su questa legge sembra essere quello della formazione per l'esercizio delle attività psicoterapeutiche. In particolare, la proposta di legge socialista non affronta direttamente il problema della psicoterapia dichiarando, nella relazione, di condividere le linee precisate dal testo approvato dal Senato.

Nella proposta di legge n. 2976, all'articolo 3, si fa riferimento al fatto che l'esercizio dell'attività terapeutica è consentito al laureato in psicologia o medicina e chirurgia che abbia conseguito una specifica formazione professionale con una specializzazione almeno quadriennale « in uno dei rami della psicologia », oppure in istituti riconosciuti dallo Stato che siano convenzionati con le università.

La prima considerazione fondamentale da fare su questo discusso articolo è che si tenta comunque di intervenire sull'esistente che è per ora quanto di più confuso ed ambiguo si possa immaginare. Il fatto che si tenta di mettere ordine in una situazione non limpida dà come risultato una formulazione che certamente, a sua volta, dovrà essere chiarita. Mi riferisco, con ciò, a due punti principali. Il primo è la dizione che la specializzazio-

ne debba essere conseguita in « uno dei rami della psicologia », frase di per sé troppo generica che non sottolinea abbastanza la specificità clinica di questa attività. Il secondo, è quello relativo agli istituti riconosciuti dallo Stato e convenzionati con le università. Questo doppio passaggio apre grandi interrogativi sul destino di quelle scuole private, numerosissime, che hanno fatto formazione fino ad oggi e che ritengono di avere i titoli per continuare validamente a farlo.

Per quanto riguarda la psicoterapia e la formazione necessaria per esercitarla, la proposta di legge dell'onorevole Armellin, in qualche modo, allarga il concetto di istituto formativo facendo riferimento sia ad istituti di *training* universitari sia a istituti di *training* privati purché riconosciuti dallo Stato. Una formulazione analoga è quella contenuta nella lettera d) dell'articolo 6 della proposta di legge dell'onorevole Poggiolini.

Il problema che si porrebbe, se queste formulazioni venissero accettate, sarebbe quello di definire i requisiti e i criteri attraverso i quali i vari istituti di *training* sarebbero legittimati nella loro attività formativa. La formulazione del testo del Senato fa riferimento alla struttura universitaria e pubblica come principale ed irrinunciabile filtro formativo. La proposta dell'onorevole Armellin, invece, come già detto, allarga le maglie tramite il riconoscimento da parte dello Stato di istituti privati ritenuti (ma non sappiamo su quali basi) più validi e più seri rispetto ad altri. La proposta dell'onorevole Poggiolini prevede che la psicoterapia possa essere esercitata non soltanto dai laureati in medicina o in psicologia, ma anche da chi provenga da lauree in discipline umanistiche o sociologiche; in entrambi i casi è prevista una formazione *post lauream* « personale e professionale ». Quanto alle sedi in cui questa formazione deve essere conseguita, vengono indicati corsi in strutture didattiche universitarie, o riconosciute dallo Stato. Nell'articolo 6 di tale proposta si formulano tutta una serie di proposte utili al riordinamento degli studi in psico-

logia. Alcune di queste indicazioni sono state formulate prima del decreto del Presidente della Repubblica che stabilisce i nuovi indirizzi formativi dei corsi di laurea in psicologia e quindi probabilmente sono da considerarsi superate.

Sempre nell'articolo 5 della proposta dell'onorevole Poggiolini viene posto l'accento sulla necessità di « una stretta integrazione professionale tra lo psicoterapeuta e il medico curante ». Questa formulazione ed altre valutazioni di tipo culturale contenute nella relazione introduttiva possono creare, da parte degli psicoterapeuti, il dubbio che si voglia così riconoscere la piena autonomia del proprio ruolo e che l'auspicata collaborazione tra diverse figure professionali possa trasformarsi in una sorta di subordinazione nei confronti del medico.

Passando all'esame delle norme transitorie contenute nei provvedimenti di legge abbinati, rilevo che nella proposta approvata dal Senato sono previsti tre livelli di iscrizione all'albo.

Il primo ammette, su semplice domanda, i professori universitari o coloro che abbiano operato per almeno dieci anni nel settore, distinguendosi per le proprie qualità professionali. Il secondo livello prevede una sessione speciale di esame di Stato per titoli che consenta la sanatoria delle situazioni pregresse sia pure nello ambito di alcune precise delimitazioni. Il terzo è quello a regime che regola, in maniera definitiva, il tipo di esami che i candidati devono sostenere per entrare a far parte dell'ordine. Non troppo dissimili sembrano essere le indicazioni degli altri provvedimenti, anche se è da considerarsi più restrittiva la parte relativa alla cooptazione, prevista solo per i docenti universitari. Per la parte relativa alla vera e propria sanatoria, al di là di alcune differenze, non sembra particolarmente grave il divario tra le diverse proposte.

Nell'illustrazione comparativa delle proposte abbinati ho limitato le mie osservazioni alle parti che maggiormente sembrano qualificare questo intervento legislativo. Si spiega così una certa schemati-

IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-SANITÀ) — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1986

cità nella analisi dei vari articoli. È infatti importante affrontare i punti più controversi di una legge tanto tormentata e che ha avuto nel suo lunghissimo *iter* tutta una serie di modifiche ed integrazioni successive. Una prima valutazione culturale e scientifica riguarda il fatto che in tutte le proposte di legge ci sia una definizione della professione dello psicologo. Nessuno però definisce chi è lo psicoterapeuta.

Questa omissione si presta ad una doppia chiave interpretativa. Da un lato, si potrebbe pensare che l'assenza di una definizione sia dovuta all'obiettivo difficoltà di precisare gli ambiti e i compiti di questa disciplina. Dall'altra, si può ipotizzare che i proponenti non abbiano formulato nessuna definizione della psicoterapia, ritenendo che essa sia una parte integrante della psicologia stessa.

Da ciò deriverebbe che, pur con i necessari approfondimenti sull'argomento, la psicoterapia non può essere considerata altra cosa rispetto alla psicologia. Anche se, come è esplicitamente riconosciuto da tutti, sia la laurea in psicologia che quella in medicina possono costituire la condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'esercizio di questa attività. È necessario uno sforzo dei commissari per individuare, da una parte una più precisa definizione delle finalità e delle caratteristiche dell'intervento terapeutico, dall'altra gli strumenti scientifici e giuridici per la valutazione nel merito delle formazioni dei singoli operatori.

Bisogna, inoltre, confrontarsi sul problema posto da alcune scuole di formazione private che ritengono di avere uno spessore scientifico e culturale di almeno pari dignità rispetto a quello universitario.

Infine, anche sulle norme transitorie credo si debbano rivedere alcune disparità di trattamento tra ciò che prevede la proposta di legge approvata dal Senato e le previsioni contenute nei provvedimenti della Camera.

Per un lavoro più proficuo, ritengo che tali problemi possano meglio essere affrontati all'interno di un Comitato ri-

stretto che s'impegni a compilare quanto prima un testo unificato da sottoporre all'attenzione dei commissari. Questa soluzione darà spazio all'ascolto delle varie componenti direttamente interessate al problema. Mi riferisco, in particolare, al mondo universitario, alle varie associazioni che hanno un patrimonio di esperienza e di cultura persino più ricco ed autorevole di quello universitario, agli operatori delle varie strutture pubbliche (scuola, sanità, giustizia), che sono poi quelli che hanno dato corpo all'urgenza di questa legge. Nel frattempo, potremo anche acquisire le informazioni sugli ordini professionali che la Commissione giustizia ha già chiesto al Governo, nonché — questo ci sembra indispensabile — un quadro generale della situazione della psicoterapia in Italia a livello sia pubblico sia privato.

Tutto questo può e deve essere acquisito con la massima urgenza, perché ritengo non si possa correre il rischio di rallentare ulteriormente l'*iter* di una legge già tanto remota.

Concludo sottolineando che tutti dovremmo lavorare nella convinzione che da una legge non ci si può aspettare più di quanto essa può dare. In particolare, nessuna legge riesce a garantire la serietà, la capacità o la bravura dei professionisti di cui si occupa.

Mi augurerei, pertanto, che, invece di compiere improbabili tentativi di fare buoni psicologi, ci limitassimo a fare rapidamente una buona legge.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
DELLA XIV COMMISSIONE
FRANCESCO LUSSIGNOLI

LINO ARMELLIN, *Relatore per la XIV Commissione*. Molte delle osservazioni che avrei voluto svolgere sono state illustrate in modo ampio e pregevole dalla collega Boichichio Schelotto. Consentitemi, tuttavia, di svolgere ugualmente la mia relazione, soprattutto in considerazione del fatto che sulla materia in esame vi sono parecchie lacune conoscitive. Vorrei, per al-

IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-SANITÀ) — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1986

tro, avvertire che il mio intervento porrà in evidenza in modo particolare gli aspetti sanitari dei provvedimenti in discussione.

La proposta di legge approvata dal Senato e quelle presentate alla Camera assumono carattere particolare in conseguenza di un fatto di notevole importanza per la formazione degli psicologi: mi riferisco all'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 216 riguardante la ristrutturazione del corso di laurea in psicologia.

Se si è risposto alle esigenze che la psicologia accademica, non meno di quella professionale, veniva manifestando ormai da parecchi anni di una più approfondita ed articolata formazione psicologica meglio rispondente alle richieste di applicazioni psicologiche emerse negli anni settanta, è difficilissimo, se non contraddittorio, oggi che la ristrutturazione del *curriculum* formativo degli psicologi ci mette alla pari, se non all'avanguardia, dei paesi più sviluppati, sottrarci ad un obbligo di civiltà e di cultura qual è quello di dare il giusto riconoscimento giuridico della professione di psicologo, risolvendo in tal modo da un lato le giuste rivendicazioni degli psicologi e dall'altro le non meno giuste esigenze dei cittadini di essere garantiti contro gli abusi, se non addirittura l'illegalità della professione.

La disattenzione — per non dire la negligenza — nei confronti dei progressi culturali e scientifici nell'ambito psicologico ha contribuito in questi anni a produrre un caos indescrivibile nelle attività psicologiche, agevolando, in qualche modo, lo sviluppo di fenomeni deteriori di « pratica selvaggia » e di ciarlataneria.

Il riferimento ad alcune tappe importanti dello sviluppo storico e culturale della psicologia nel mondo ed in particolare nel nostro paese sarà certamente di aiuto ad una migliore comprensione dei problemi sottesi all'esigenza della regolamentazione giuridica della professione psicologica a cui le proposte di legge in esame intendono finalmente porre rimedio. Come ebbe a dire Hermann Ebbin-

ghaus « la psicologia ha un lungo passato, ma soltanto una breve storia »: un lungo passato perché la psicologia, per più tempo rispetto ad altre scienze, ha convissuto con la filosofia; una breve storia perché la sua data di emancipazione dalla filosofia è comunemente indicata tra gli studiosi con l'anno 1879, quando Guglielmo Wundt fondò a Lipsia il Laboratorio di psicologia sperimentale.

Se la psicologia scientifica odierna ha più o meno lontane radici filosofiche, indubbi sono i suoi fondamenti sulla fisiologia. Basti ricordare per tutti le ricerche del Müller, di Marshall Hall, del Flourens.

Senza soluzione di continuità si susseguirono i lavori dello Helmholtz, del Weber, del Fechner, del Wundt che dette l'avvio alla psicologia scientifica con l'apertura del Laboratorio di psicologia sperimentale a Lipsia.

Si aprono così ampie prospettive su altri campi del sapere che — ad esempio, biologia, pedagogia, sociologia — si rivelano in stretto rapporto con la psicologia, e nella relazione di mutue e feconde integrazioni, per la comprensione del comportamento individuale, per la strutturazione della personalità e del suo adeguamento alla realtà sociale, in ordine anche alla ristrutturazione di persone con difficoltà di adattamento, in stretta connessione anche con la medicina, mirando alla migliore conoscenza del malato e alle motivazioni più o meno profonde dell'agire che spesso danno origine a sindromi morbose: si pensi alle malattie psicosomatiche.

In Europa, eccezion fatta per l'Italia, negli Stati Uniti d'America e in Russia, la psicologia ha avuto notevole sviluppo sia dal punto di vista sperimentale sia da quello applicativo, tanto che il Boring poté dire: « L'applicazione del metodo sperimentale ai problemi della mente è l'avvenimento più significativo nella storia della psicologia, avvenimento cui nessun altro è paragonabile »: così è affermato nella *A history of experimental psychology* (New York, 2ª edizione, 1950): un classico della storia della psicologia scientifica.

In Italia la psicologia, nonostante l'opera di grandi maestri, trovò notevoli ostacoli nell'atmosfera culturale imperante a cavallo fra gli anni venti e quaranta di questo secolo.

Ad un primo e promettente periodo in cui furono attivate le prime cattedre di ruolo di psicologia nelle università italiane, successe un ventennio in cui la psicologia fu apertamente avversata dall'idealismo che, assimilandola erroneamente ad una filosofia minore di carattere positivista, le impedì di avere spazio nell'università.

Solo con la fine del fascismo e della guerra la psicologia riuscì a riconquistare, anche se con lentezza, spazio nelle università.

Ma è solo nel 1971, con l'apertura dei due corsi di laurea in psicologia nell'università di Roma (decreto del Presidente della Repubblica n. 183 del 21 luglio 1971) e di Padova (decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 5 novembre 1971) che la psicologia italiana inizia ad assumere il rilievo che le spetta nel panorama culturale italiano.

Negli anni dunque del dopoguerra fino all'istituzione dei due corsi di laurea la psicologia è caratterizzata da subalternità nei confronti delle altre scienze, ma non meno subalterne sono sia la formazione che la professione degli psicologi.

Nella tornata del maggio 1971, in cui fu dato parere favorevole per l'istituzione del corso di laurea in psicologia presso la facoltà di magistero dell'università di Roma, il Consiglio superiore della pubblica istruzione, approvando all'unanimità la relazione, a sostegno del parere favorevole sottolineava con enfasi tre ordini di problemi: a) lo stato miserevole della psicologia in Italia, mancando ogni possibilità di formazione dello psicologo; b) la impossibilità allora della formazione di psicologi nelle facoltà di medicina, di lettere e filosofia, di magistero; c) la domanda sociale, negli ospedali psichiatrici, nei plessi scolastici elementari, in ogni scuola media e secondaria superiore, nelle aziende industriali a livello didattico.

La fase anteriore all'istituzione dei corsi di laurea in psicologia (1971) si caratterizza dunque per una eterogenea e carente formazione degli psicologi.

Proprio le prime richieste di psicologi negli ospedali psichiatrici, nei centri di igiene mentale, nelle carceri, nella scuola, insieme all'insoddisfazione per la carenza di strutture formative a livello universitario, durante gli anni sessanta, costituiscono gli elementi propulsivi per la istituzione della laurea in psicologia.

Oggi, a distanza di quindici anni, la lettura dei dati e delle statistiche relativi alle immatricolazioni e al numero dei laureati confermano una rilevante e costante richiesta di formazione e di cultura psicologica.

Tra la fine degli anni sessanta e la prima metà degli anni settanta vede la luce una considerevole quantità di leggi e decreti del Presidente della Repubblica che prevedono l'impiego degli psicologi nei servizi sociali e sanitari. Mentre dunque sul piano culturale la psicologia trova una sua specifica collocazione, sul piano sociale si riscontra nello stesso periodo, una consistente richiesta di prestazioni psicologiche nelle aree di applicazioni più varie.

Non diversamente dal resto dei paesi della CEE, anche in Italia, seppure con alcune differenze dovute a condizioni non sempre confrontabili, lo psicologo ha assunto proprie e specifiche competenze nelle aree: dell'educazione e dell'istruzione (preparazione al lavoro, al matrimonio, alla funzione di genitori) come attività di prevenzione primaria; dei servizi di consultazione, nelle cliniche ostetriche, nei centri sanitari e negli ospedali pediatrici come membro di un gruppo di specialisti, in quanto nei servizi di consultazione lo psicologo ha spesso un ruolo di consulente rispetto agli utenti e rispetto agli altri specialisti (prevenzione primaria e secondaria); dei servizi di diagnosi, per la misurazione di funzioni e abilità specifiche, in particolare nella attività con bambini con *handicap* ai fini della riabilitazione, nonché per attività psicodiagnostiche ai fini del trattamento psicolo-

gico; dei servizi di terapia, visto che in una *équipe* multidisciplinare lo psicologo non svolge solo attività diagnostica ma anche attività di trattamento psicologico per genitori, bambini, adolescenti, tramite le tecniche psicologiche più varie (terapia della famiglia, modificazione del comportamento, psicoterapia verbale di gruppo o individuale, terapia del gioco con bambini); della ricerca, tramite un approccio scientifico al suo lavoro a diretto contatto con i problemi dei soggetti (ad esempio, una valutazione dei differenti tipi di intervento terapeutico); dell'amministrazione e pianificazione, infine, dei servizi medico-sociali.

Sarà proprio il mutato panorama legislativo, insieme al consolidamento di una ben definita professionalità, che alla fine degli anni settanta imporrà l'esigenza di una ristrutturazione dell'ordinamento degli studi psicologici.

Ma negli stessi anni settanta, in concomitanza con l'aumento della domanda di applicazioni psicologiche, accanto e parallelamente a questo progressivo sviluppo della cultura e della coscienza psicologica, sono cresciuti fenomeni aberranti e deteriori, favoriti, come abbiamo detto, dalla assenza di una normativa che regolamentasse la professione psicologica.

Per troppo tempo dal 1975, data della uscita sul mercato del lavoro dei primi laureati in psicologia, fino ad oggi, l'assenza della definizione giuridica della professione e dei requisiti formativi necessari per l'espletamento della professione di psicologo, ha prodotto una sorta di professione « franca », praticabile abusivamente, con poco rischio, da chiunque.

L'approvazione della ristrutturazione del corso di laurea in psicologia ha risolto in modo netto ogni residua ambiguità circa la identità culturale dello psicologo; spetta ora alla legge sul suo riconoscimento giuridico sancire in modo altrettanto chiaro la sua identità professionale, non mortificando le aspettative di tanti psicologi laureati, gli sforzi di tutti coloro che hanno lavorato per adeguare ai livelli culturali più progrediti il *curriculum* formativo, le esigenze degli utenti.

Si tratta di istituire l'albo e di costituire l'ordine.

Circa l'istituzione dell'albo e la costituzione dell'ordine, proprio l'importanza del ruolo che è venuta acquistando la professione dello psicologo e la rilevanza, oltre alla molteplicità, dei settori dei quali questo professionista è chiamato ad interessarsi, richiedono necessariamente che venga superata una situazione di anomalia, con la determinazione da un lato dei requisiti necessari per l'esercizio della professione e dall'altro di una definizione giuridica della sua professionalità, tenendo conto, in particolare, delle norme deontologiche.

Tale determinazione appare necessaria non solo per i professionisti ma anche per gli utenti e per gli stessi enti pubblici.

Se poi l'attività dello psicologo va considerata, come ritengo sia giusto, una professione autonoma, non si vede perché non debba essere costituito un albo ed istituito un ordine così come è previsto per tutte le altre professioni.

Né va sottovalutato il fatto che molti psicologi operano in qualità di liberi professionisti e che l'istituzione di un ordine per le libere professioni ha una funzione insostituibile, particolarmente quando sono svolte al di fuori di strutture pubbliche per le quali esistono regolamentazioni e garanzie particolari. Nell'ambito della libera professione l'istituto dell'ordine viene ad essere l'unico strumento valido ed efficace per garantire il rispetto della deontologia.

L'istituzione dell'albo professionale comporta anche la soluzione dei problemi del riconoscimento del segreto professionale, dell'applicabilità delle disposizioni del codice penale, relativamente al reato di omissione di referto, ed infine della configurazione dell'esercizio abusivo della professione sanitaria per lo psicologo non medico.

Mi pare sia anche giusto rilevare che l'ordine professionale esercita una funzione pubblica; che i criteri d'appartenenza all'ordine stesso non sono stabiliti dai suoi membri, ma dalle leggi dello Stato; che

le attribuzioni sono ben precisate ed appaiono qualificanti perché garanti del decoro stesso della professione; infine, che non è giusto valutare l'opportunità o meno di istituire un ordine professionale pensando a sue possibili degenerazioni che potrebbero derivare da un'esagerata difesa di interessi particolari e, peggio ancora, di privilegi.

Indubbiamente negli ultimi anni, con l'elaborazione del testo della riforma sanitaria, con la riorganizzazione dei servizi socio-sanitari è venuto emergendo un atteggiamento tutto nuovo nei confronti della psicologia e dello psicologo, al quale viene attribuito un ruolo preminente dai contributi che questa disciplina e le relative tecniche da essa elaborate sono in grado di offrire per la tutela diretta della salute.

Nella vigente legislazione e nella pratica organizzazione dei servizi socio-sanitari c'è il riconoscimento esplicito della psicologia come attività che è direttamente inerente alla tutela della salute e, infatti, il profilo professionale dello psicologo è inserito nel ruolo sanitario del personale delle unità sanitarie locali con il riconoscimento anche del livello funzionale di dirigente, il che garantisce a tale categoria un'autonomia professionale ed operativa.

Tutto questo emerge da un nuovo atteggiamento che è venuto culturalmente maturando nel nostro paese nei confronti della psicologia e che consiste, appunto, nella convinzione che questa disciplina possa offrire contributi diretti, validi e proficui nel campo della prevenzione, della diagnosi, della cura e della riabilitazione di molteplici forme di difficoltà e di disturbi. Infatti, in ogni situazione di bisogno o di malattia esiste una componente soggettiva che interviene negativamente, complicando quello che potremmo definire il quadro oggettivo.

Il malato non è, per così dire, la sede anonima di un processo morboso o un impersonale portatore di sintomi: è una persona che vive lo stato morboso come esperienza globale, che interessa, quindi, non solo il suo corpo, ma tutto il suo es-

sere, i suoi affetti, la sua vita di famiglia, di lavoro, di relazioni sociali. Porsi, quindi, di fronte alla persona che si trova in stato di malattia o di bisogno considerando il solo problema sanitario o assistenziale ed isolandolo da tutto il contesto più generale e significativo della personalità del paziente, della sua condizione familiare o sociale sarebbe un gravissimo errore. Infatti, tutti i fattori che sono, per così dire, estranei allo stato morboso, ma ad esso intimamente legati, intervengono a condizionare la stessa situazione di malattia e soprattutto il modo in cui il paziente la affronta.

Se questo si può affermare in riferimento a malattie di carattere organico, nelle quali la componente psicologica si presenta soltanto come complicazione, come reazione secondaria, è evidente che molto più rilevante viene ad essere la valenza psicologica in tutto un gruppo di malattie che, pur presentandosi con sintomi e disturbi di carattere somatico, hanno però origini di carattere psicogeno: basti pensare al complesso delle malattie psicosomatiche.

Queste considerazioni ho voluto svolgere perché sono convinto che da esse si debba partire per valutare compiutamente il ruolo della psicologia nelle nuove strutture sanitarie.

Quanto ho detto mi pare possa supportare l'affermazione per cui la psicologia ha un ruolo importantissimo in tutto il campo della sanità, ruolo che diventa indispensabile per determinati settori e servizi.

Non vanno certamente sottovalutate le difficoltà di risolvere il problema della psicoterapia regolandone modalità formative ed applicative in questa legge concernente l'ordine e l'albo degli psicologi. Eppure, vi sono varie motivazioni che cercherò di presentare a sostegno della necessità che tale problema trovi adeguate risposte all'interno del provvedimento in discussione. Il problema della psicoterapia è sempre stato il nodo più delicato da sciogliere, anche in relazione ad altre professioni. La situazione mi pare ora più rischiarata e ritengo e mi sembra che la

impostazione data al Senato circa la formazione richiesta per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica (laurea in psicologia o in medicina e specializzazione quadriennale successiva) sia da condividersi.

Inoltre, si tratta di una professione che si esercita in ambiti quanto mai delicati concernenti la persona umana e la sua salute e c'è una qualità di rapporto tra psicologo e cliente che pone una più urgente esigenza dell'ordinamento legislativo ed etico. Per l'ambito della psicoterapia si pone - ripeto - la necessità di istituire l'ordine professionale e di redigere il codice deontologico. Per altro, è molto sentita nello stesso ambiente degli psicologi l'esigenza di definire ed evidenziare con precisione gli ambiti della psicoterapia.

Quanto al rapporto tra psicologo e medico, il discorso è ormai su binari non più rifluibili, nel senso che è acquisito il fatto che gli psicologi possono fare gli psicoterapeuti. Su questo punto la legge approvata dal Senato prevede la doppia possibilità per il medico e per lo psicologo, per cui la formazione di entrambi gli operatori deve avvenire dopo la laurea.

Quanto alle strutture di formazione, com'è noto, la legge prevede da un lato l'istituzione di scuole di specializzazione e dall'altro la convenzione con enti privati; in questo caso non vedo cosa si possa pensare di diverso.

La situazione è chiara: nell'ambito del pubblico in questo momento non c'è nulla, esiste solo il privato; con tutti i limiti e le potenzialità è l'unica realtà che esiste. L'università dovrebbe cominciare subito a studiare quale potrebbe essere la specifica contribuzione da essa fornita, cioè a creare specializzazioni in grado di dare un contributo integrativo ai modelli psicoterapeutici che possono essere specifici di una formazione universitaria. Tuttavia, una valorizzazione dell'apporto anche del privato in una disciplina tanto complessa ed in continua evoluzione mi pare doverosa, sia pure, ovviamente, prevedendo i dovuti controlli.

Passando ora all'esame del testo approvato dal Senato, vorrei osservare che tra le norme transitorie non ve ne è nes-

suna che riguardi i requisiti per l'iscrizione all'elenco speciale per l'esercizio della attività psicoterapeutica in fase di prima applicazione della legge. In particolare, lo articolo 3 subordina l'esercizio delle attività psicoterapeutiche ad una specifica formazione professionale, da acquisire dopo la laurea « mediante specializzazione almeno quadriennale in uno dei rami della psicologia, presso scuole di specializzazione attivate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10. marzo 1982, numero 162, nonché istituti riconosciuti dallo Stato, che siano convenzionati con le università secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio universitario nazionale ».

È chiaro, per altro, come, nel vuoto legislativo, fino ad ora esistente, siano nel frattempo sorti numerosi corsi quadriennali di specializzazione in vari rami della psicologia, organizzati, tra gli altri, dall'Associazione italiana di psicologia cognitiva comportamentale, dal Centro italiano di psicologia clinica, dal Centro di psicoterapia comportamentale, dall'Istituto Skinner, dalla Scuola italiana di psicoterapia autogena e psicoterapie brevi, dall'Istituto di psicologia umanistico-transpersonale e analisi esistenziale, dalla Società italiana di terapia familiare, presso i quali insegnano docenti universitari e liberi professionisti.

Tali corsi quadriennali, istituiti ormai da alcuni anni, hanno formato professionalmente parecchi laureati in psicologia i quali si sono iscritti alle predette scuole nella legittima aspettativa che esse avrebbero ottenuto un qualche riconoscimento in sede di disciplina legislativa dell'ordinamento della professione di psicologo.

Non bisogna infatti dimenticare che per vari anni tali scuole hanno costituito, nella assoluta inerzia da parte degli istituti universitari, l'unica possibilità di formazione professionale offerta ai giovani laureati in psicologia.

Sembra pertanto necessaria l'introduzione di una norma transitoria che, in fase di prima applicazione della legge, consenta l'iscrizione all'elenco speciale per

l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta a coloro i quali, in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo, abbiano conseguito presso una delle predette scuole un diploma di formazione e/o specializzazione quadriennale in uno dei rami della psicologia.

A tale fine basterebbe demandare al ministro della pubblica istruzione l'emanazione di un decreto nel quale vengano individuati i corsi quadriennali gestiti da associazioni private, la cui frequenza sia ritenuta sufficiente ai fini dell'iscrizione, nella fase di prima applicazione della legge, all'elenco speciale per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta, oppure la costituzione di una commissione che stabilisca i criteri di valutazione dei vari *curricula* formativi.

Il testo del Senato ha tentato di sanare con le norme transitorie un'ampia e complessa realtà esistente. A mio parere, il provvedimento non è riuscito pienamente nello scopo. Come si sa, solo nel 1971 sono stati aperti nel nostro paese i due primi corsi di laurea in psicologia. Tuttavia, a quella data funzionavano già da qualche anno e formavano psicologi dell'educazione a livello di laurea sia la facoltà di scienze dell'educazione dell'Università pontificia salesiana, sia la Pontificia facoltà di scienze dell'educazione Auxilium. Sembrerebbe doveroso che il testo riconoscesse almeno in via transitoria tali titoli, invece nessuna menzione viene fatta negli articoli corrispondenti.

Opportunamente il testo del Senato si è fatto carico del problema dell'equipollenza e della laurea in psicologia conseguita presso università austriache. L'apertura andrebbe elevata a principio generale sia per evitare discriminazioni rispetto ad altri paesi europei, sia per avviare all'interno del nostro ordinamento il processo di traduzione in norme concrete della Convenzione UNESCO sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all'insegnamento superiore negli Stati della regione Europa - già citata - che il nostro paese ha firmato il 21 dicembre 1979 e

ratificato con legge 4 giugno 1982, numero 376. In base all'articolo 5 dell'accordo, gli Stati contraenti si impegnano ad adottare ogni possibile misura per incoraggiare le autorità competenti, ai fini dell'esercizio di una professione, a rendere effettivo il riconoscimento dei diplomi, titoli o gradi di insegnamento superiore conferiti dalle autorità competenti degli altri Stati contraenti. Nello spirito di tale Convenzione e allo scopo di promuovere il potenziamento della psicologia in Italia mediante lo scambio delle idee, delle conoscenze e delle esperienze scientifiche a livello internazionale, la mia proposta introduce nel provvedimento del Senato una normativa che sancisce la possibilità di partecipare all'esame di Stato anche ai detentori di titoli universitari non italiani di valore eguale alla nostra laurea in psicologia, purché conseguiti in strutture che il CUN riconosce di una particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale. Per questa via si potrebbe recuperare l'apporto di quelle istituzioni non italiane, ma operanti nel nostro paese, che hanno contribuito ad aprire la strada agli studi psicologici in Italia.

Altra lacuna è quella relativa all'assenza di previsione degli psicologi del lavoro che operano in aziende private.

Auspicio, infine, che si pervenga all'approvazione tempestiva del testo del Senato con le modifiche strettamente necessarie in modo da concludere una vicenda legislativa che ha avuto inizio fin dalla VI legislatura.

PRESIDENTE. Il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
